



Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica

SOGGIORNI SENIOR

REGOLAMENTO per l'accreditamento

Premessa: L'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale 463/98, annualmente offre ai propri utenti soggiorni senior a tema, attraverso operatori specializzati nel settore.

1) Oggetto dell'accreditamento

erogazione di soggiorni con **turni di quindici giorni e quattordici notti** nel periodo compreso tra agosto e ottobre agli utenti INPDAP suindicati.

A tal fine l'Istituto intende procedere all'individuazione di soggetti da accreditare per la stagione 2011, eventualmente rinnovabile per il 2012, ai fini della successiva erogazione, secondo le modalità individuate nel presente regolamento, di:

- **7.700 soggiorni Senior** in favore di pensionati dell'Istituto, autosufficienti, nati prima del 1 gennaio 1946, presso strutture turistiche in Italia, dedicati al "**Benessere della terza età: montagna, mare, terme e città d'arte**".

I servizi oggetto di accredito rientrano tra quelli dell'allegato II B del d. lgs. 163/2006.

2) Soggetti ammessi alla partecipazione

Possono richiedere l'accreditamento tutti i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f del d.lgs. n. 163/2006, nonché le imprese straniere in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della legge 248/2006. Sono altresì ammessi, purché costituiti almeno un triennio prima della data di pubblicazione del presente regolamento, organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti o iscritti in albi tenuti da pubbliche amministrazioni e in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli.

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 35, 36 e 37 del d. lgs. n. 163/2006.

Non saranno ammesse modificazioni della composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi successive alla presentazione delle proposte.

I soggetti richiedenti dovranno assicurare il viaggio di andata e ritorno dal capoluogo di partenza nonché l'assistenza durante il medesimo, tramite voli di linea o charterizzati, ferrovie dello stato, etc.

3) Requisiti di Ordine Generale

Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'articolo 38 del d. lgs. 163/2006.

4) Requisiti di Idoneità Professionale

ISCRIZIONE O RICONOSCIMENTO. Il richiedente deve risultare iscritto, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o registro professionale di stato se stranieri), per le specifiche attività oggetto della proposta di accreditamento, così come indicato nel successivo art. 8 punto 3 del presente Regolamento; in caso di organismi senza finalità di lucro, il richiedente dovrà essere legalmente riconosciuto o iscritto in albo tenuto da pubblica amministrazione; in

caso di RTI, anche costituendo, ciascuno dei componenti dovrà comunque avere nell'oggetto sociale o nell'atto indicante le attività di competenza almeno una delle attività di cui si compone l'offerta.

Organizzatore di Viaggi. Il richiedente deve essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "organizzatore di viaggi" ai sensi dell'articolo 9 della Legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni, come richiamata nell'accordo recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. In caso di richiedente straniero, l'operatore economico dovrà essere in possesso di autorizzazione equivalente in caso di RTI, si procederà come segue: tale autorizzazione dovrà essere posseduta da almeno un'impresa facente parte del RTI; in caso di consorzio ordinario da almeno un'impresa indicata quale esecutrice.

ISO UNI EN. Il richiedente deve essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, della certificazione di sistema di qualità della serie UNI EN ISO 9001 della vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 per l'organizzazione di viaggi.

In caso di RTI richiedente l'accredito, la relativa certificazione dovrà essere posseduta da almeno un'impresa facente parte del RTI; in caso di consorzio ordinario da almeno un'impresa indicata quale esecutrice.

5) Capacità economico finanziaria

Il richiedente l'accredito deve possedere un fatturato globale di impresa maturato complessivamente negli esercizi 2007, 2008 e 2009, iscritto a bilancio, non inferiore a:

- indipendentemente dall'offerta di una o più strutture il fatturato globale di cui sopra non potrà essere inferiore al risultato della seguente formula: prezzo massimo offribile per ogni pacchetto moltiplicato per il numero dei pacchetti offerti moltiplicato per 1,5.

In caso di partecipazione di RTI o Consorzio, il volume di impresa sopra indicato dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo o da una delle consorziate esecutrici, fermo l'obbligo di possesso complessivo del totale del fatturato richiesto da parte dell'intero RTI o delle consorziate esecutrici.

6) Capacità Tecnica e Professionale

Il richiedente deve possedere un fatturato specifico maturato, per servizi analoghi a quelli compresi nell'oggetto della proposta di accreditamento pari ad almeno il 50% del fatturato globale minimo richiesto, negli anni 2007, 2008 e 2009.

In caso di partecipazione di RTI o Consorzio, il fatturato specifico maturato dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo o da una delle consorziate esecutrici, fermo l'obbligo di possesso complessivo del totale del fatturato richiesto da parte dell'intero RTI o delle consorziate esecutrici

7) Mancato possesso dei requisiti

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.

Inoltre, tenuto conto della connotazione fiduciaria derivante dalla necessità di particolare tutela dei soggetti destinatari dei servizi è espressa facoltà dell'INPDAP di procedere, in applicazione del principio di cui all'art. 68 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, all'esclusione dei soggetti da accreditare che, in forma singola o associata, di raggruppamenti temporanei, consorzi, abbiano commesso grave negligenza o malafede nei rapporti negoziali con l'Istituto stesso, e/o che abbiano commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertati e valutati dall'INPDAP in base a qualsiasi mezzo di prova.

8) Termini e modalità di presentazione delle offerte

Il fornitore dovrà presentare entro le ore 12.00 del giorno 05.05.2011 presso INPDAP – Direzione Centrale APPROVVIGIONAMENTI E PROVVEDITORATO, Ufficio II gare e contratti, VIA Aldo Ballarin, 42 00142 - Roma (RM), la documentazione richiesta nei successivi punti e presente sul sito dell'Istituto www.inpdap.gov.it, nella sezione Gare.

I richiedenti stranieri dovranno produrre tale documentazione in lingua italiana.

Unico Plico

A pena di esclusione dalla partecipazione all'accreditamento, dovrà essere presentato un unico plico, sigillato e non trasparente, recante a scavalco su tutti i lembi di chiusura il timbro e la firma del fornitore, contenente l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "SOGGIORNI SENIOR".

A pena di esclusione dalla partecipazione all'accreditamento, nel caso di RTI o Consorzio, il plico dovrà riportare l'elenco completo delle imprese partecipanti alla compagine associativa.

All'interno dell'unico plico dovrà essere inserita una busta contenente l'indicazione esterna del mittente e la dicitura "Documenti amministrativi", che dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di accreditamento, tutti i documenti prescritti per la partecipazione e per l'ammissione all'accreditamento. In particolare:

La Busta "A", confezionata come sopra prescritto, dovrà comprendere l'elenco numerato di tutta la documentazione ivi contenuta, sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, o, in caso di RTI, dal legale rappresentante della capogruppo o loro procuratori.

Oltre all'elenco di cui al capoverso precedente, la Busta "A" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, tutta la seguente documentazione, riferita a ciascun soggetto fornitore:

PUNTO A

Contenuto della Busta A "Documenti Amministrativi", unica indipendentemente dal numero delle strutture offerte.

1) Istanza di ammissione all'accreditamento

Il richiedente dovrà produrre **istanza di ammissione all'accreditamento** a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore recante l'indicazione Soggiorni Senior e l'elenco delle strutture con cui intende partecipare, nonché, ai fini della valutazione dei requisiti di capacità economica e tecnica, il relativo numero di pacchetti che offre nei limiti inderogabili di cui all'art. 11, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del firmatario in corso di validità. Se l'istanza di partecipazione è sottoscritta da un procuratore, dovrà essere prodotta anche la relativa procura, in originale o copia conforme autentica.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la domanda deve essere sottoscritta dai titolari e/o rappresentanti legali di tutti gli operatori economici; in caso di consorzio ordinario di cui all'art. 2602 cod. civ., la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante del consorzio e dai titolari e/o rappresentanti legali di tutti i consorziati indicati quali esecutori.

2) Dichiarazioni

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) attestante:

A. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, idonea procura;

B. i dati anagrafici dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), anche con riferimento ai soggetti cessati da tali cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico del presente accreditamento;

C. la circostanza di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l'insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1 lettera a, d.lgs. 163/2006);

D. l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65 (**art. 38, comma 1 lettera b, d.lgs. 163/2006**);

E. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure di sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 (**art. 38, comma 1 lettera c, d.lgs. 163/2006**);

La dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla inesistenza delle condizioni di esclusione previste dall'**art. 38 del d.lgs n. 163/2006, lett. b) e c)**, va resa individualmente dai seguenti soggetti, sebbene non siano firmatari dell'istanza di ammissione all'accREDITAMENTO:

- in caso di fornitore individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico.

Con riferimento, invece, ai soggetti suindicati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico di accREDITAMENTO, la circostanza dell'inesistenza nei loro confronti delle condizioni di esclusione previste dalla **lettera c) dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006**, deve essere dichiarata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000.

Ai fini delle suddette dichiarazioni, dovranno essere menzionate, ove esistenti, anche le sentenze di condanna riportanti il beneficio della non menzione:

F. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 (**art. 38, comma 1 lettera d, d.lgs. 163/2006**);

G. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, quali risultino dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**art. 38, comma 1 lettera e, d.lgs. 163/2006**);

H. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Inpdap, né di aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (**art. 38, comma 1 lettera f, d.lgs. 163/2006**);

I. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico (**art. 38, comma 1 lettera g, d.lgs. 163/2006**);

J. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti da dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (**art. 38, comma 1 lettera h, d.lgs. 163/2006**);

K. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana -o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico-, indicando gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell'INAIL, nonché le Sedi operative ed il ccnl applicato (**art. 38, comma 1 lettera i, d.lgs. 163/2006**);

L. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68, indicando l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica (**art. 38, comma 1 lettera l, d.lgs. 163/2006**);

M. di non essere incorso nella sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera c) del D.lgs n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare, oppure in altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (**art. 38, comma 1 lettera m, d.lgs. 163/2006**);

N. di non essere incorso nella circostanza di cui alla **lettera m-ter) dell'art. 38, comma 1** del d.lgs. n. 163/2006, ovvero che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i medesimi fatti alla autorità giudiziaria; ovvero ancora che, essendo stato vittima dei suddetti reati non ne ha fatto denuncia alla autorità giudiziaria, ricorrendo le cause di esclusione del reato previste dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla inesistenza della condizione di esclusione prevista dall'**art. 38 del d.lgs n. 163/2006, lett. m ter** va resa individualmente e personalmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione all'accreditamento:

- in caso di fornitore individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico.

O. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla procedura, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, o in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla stessa procedura e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del fornitore con cui sussiste tale situazione; in tale caso dovranno essere allegati i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta (**art. 38, comma 1 lettera m quater, d.lgs. 163/2006**);

P. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;

2bis) Ulteriori dichiarazioni:

- con la sottoscrizione dell'istanza di accreditamento l'offerente conferma quanto segue:
- di ben conoscere le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento e le norme generali e particolari che regolano l'affidamento del servizio oltre che tutti gli obblighi dal medesimo derivanti, tutte le condizioni locali, nonché le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di non partecipare in violazione dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7, del d.lgs n. 163/2006;
- di accettare che tutte le comunicazioni dell'Istituto INPDAP avvengano anche a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica indicando all'uopo il numero di fax anche ai fini dell'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e l'indirizzo di posta elettronica. In caso di RTI o consorzio tutte le imprese in RTI o consorziate dovranno indicare un unico numero di fax e un unico indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni.
- in caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento di imprese non ancora costituito o consorzio ordinario, **tutte le dichiarazioni di cui sopra** (sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e di impegno) vanno rese dai rappresentanti legali, e dagli altri soggetti obbligati, di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano all'accreditamento. In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale ed altri soggetti obbligati, delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell'accreditamento.
- In caso di costituendo raggruppamento temporaneo dovrà essere prodotta, da ciascuna impresa, una dichiarazione di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: l'indicazione del futuro mandatario capogruppo a cui sarà conferita la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi dell'Istituto; l'impegno a conformarsi, in caso di accreditamento, a quanto stabilito dall'art. 37 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163; la mancata presentazione della dichiarazione di intenti comporterà l'esclusione dalla procedura.

- In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto, in originale o copia conforme, il mandato di cui all'art. 37, co. 14 e 15 del d. lgs. n. 163/2006; i consorzi dovranno presentare originale o copia autenticata dell'atto costitutivo; al legale rappresentante del mandatario capogruppo dovrà essere conferita procura speciale per mezzo di scrittura privata autenticata o informata pubblica; il mandato e la procura speciale potranno risultare entrambi da un unico atto redatto in forma pubblica.
- disponibilità a stabilire in Italia la sede operativa (qualora si tratti di fornitore straniero).
- Dovrà altresì essere prodotta una dichiarazione con la quale l'offerente si impegna ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

3) Certificato di iscrizione nel Registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o registro professionale di stato se stranieri o in caso di accreditando italiano non soggetto ad iscrizione alla camera di commercio, atto costitutivo più certificato di iscrizione ad altro registro previsto dalla legge per la categoria di appartenenza), per le specifiche attività oggetto della richiesta di accreditamento.

4) Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di "organizzatore di viaggi".

5) Certificazione di qualità, in possesso alla data di pubblicazione del presente avviso, UNI EN ISO 9001 della vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000, **per l'attività di organizzazione di viaggi.**

6) Autocertificazione relativa al fatturato globale, al netto IVA, risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi 2007-2008-2009 di cui all'art. 5. In caso di impresa non soggetta all'obbligo di bilancio, **autocertificazione relativa al fatturato** come risultante dalla dichiarazione IVA e/o dichiarazione dei redditi.

Nel caso di RTI e Consorzi la documentazione sopra definita dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti o costituiti.

In caso di impresa esistente da meno di tre anni, i bilanci relativi agli anni di attività. In tal caso il fatturato globale minimo richiesto dovrà essere stato comunque conseguito nel periodo di attività.

7) Autocertificazione relativa al fatturato specifico relativo agli esercizi 2007-2008-2009 con la dichiarazione che il fornitore ha curato forniture di servizi analoghi, con il relativo fatturato specifico conseguito, al netto IVA, di cui all'art. 6 nonché **Elenco numerato dei servizi svolti**, con espressa indicazione degli importi, del committente, dell'oggetto della commessa, del periodo di esecuzione e del termine di ultimazione del servizio; ai sensi dell'art. 42 lett. a del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso fornitore;

Nel caso di RTI e Consorzi la documentazione sopra definita dovrà essere presentata da tutti i soggetti costituenti o costituiti fino a concorrenza del requisito richiesto.

8) Fidejussione bancaria o assicurativa, provvisoria.

La fidejussione provvisoria è ridotta ai sensi dell'art. 75 comma 7 d.lgs 163/2006 ed è quindi pari all'uno per cento del prezzo massimo offribile per ogni pacchetto moltiplicato per il numero dei pacchetti offerti. La Fidejussione dovrà essere resa nel rispetto di cui all'art. 75 d.lgs 163/2006 e dovrà avere validità di sei mesi dalla data di scadenza di invio delle offerte.

In caso di RTI o Consorzi, costituiti e costituenti, la fidejussione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al RTI o Consorzio.

9) Documentazione a dimostrazione del pagamento del contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici pari a

PUNTO B

Contenuto della Busta B “offerta tecnico/economica di convenzionamento”.

All'interno del suddetto unico plico, oltre alla citata e descritta unica Busta A, dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tante Buste B quante sono le strutture che il richiedente intende proporre; ogni busta B dovrà recare l'indicazione del mittente e la dicitura “Accreditamento Senior” –“Struttura” (NB.: specificare a quale struttura è riferita la singola Busta B) .

All'interno di ciascuna **Busta B** dovrà essere inserita **la scheda informativa** relativa alla struttura, completa della corrispondente griglia dei requisiti (NB: v. all. 1).

Per ciascuna proposta di soggiorno relativa ad ogni singola struttura la griglia dovrà essere firmata per integrale accettazione, sotto responsabilità civile e penale, pena l'esclusione della struttura.

Per ciascuna proposta di soggiorno relativa ad ogni singola struttura la scheda informativa (all. 1), a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale o, nel caso di RTI non ancora costituito, dai rappresentanti legali di tutti i fornitori, in caso di Consorzio o di RTI costituito rispettivamente dal legale rappresentante del Consorzio e dal legale rappresentante della società mandataria o relativi procuratori.

La scheda dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, inderogabilmente secondo lo schema (all. 1), parte integrante del presente regolamento, e dovrà, sempre a pena di esclusione, essere compilata in ogni sua parte.

Ciascun fornitore non potrà offrire, nella proposta, un numero complessivo di posti inferiore o superiore ai limiti di accreditamento di cui all'art. 11.

Nella proposta ciascun fornitore dovrà rendersi disponibile alla partenza da tutti i capoluoghi di regione.

La scheda, predisposta in puntuale aderenza alle prescrizioni del regolamento di accreditamento, a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata da un CD contenente, oltre a tutti i dati della scheda stessa in formato PDF, i file di immagine relativi alle foto riferite all'intera struttura, sia per quanto concerne gli ambienti interni che quelli esterni, nonché per quanto concerne i singoli impianti sportivi della struttura; nella scheda dovrà essere rilasciata una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la conformità delle foto alla situazione esistente in loco alla data delle foto stesse e la conformità dei file riportati su CD agli originali cartacei; tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità allo schema riportato in calce ai rispettivi all. 1, al presente regolamento.

All'interno di ciascuna busta B dovrà inoltre, essere inserita, a pena di esclusione, una scheda economica con l'indicazione del mittente e la dicitura Accreditamento Senior.

La **scheda economica** dovrà indicare, in cifre e in lettere, il prezzo unitario per la struttura proposta, ed essere sottoscritta, a pena di esclusione, conformemente alle disposizioni già indicate per la scheda informativa.

La scheda dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, inderogabilmente secondo lo schema (all. 3), parte integrante degli atti di procedura e dovrà, sempre a pena di esclusione, essere compilata in ogni sua parte.

Il costo unitario del soggiorno DEVE ESSERE:

non inferiore a € 1.250,00 e non superiore a € 1.650,00.

Le schede economiche presentate non possono essere né ritirate né modificate.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Istituto.

L'omessa indicazione del prezzo o la mancata osservanza delle modalità di sottoscrizione e compilazione delle schede economiche comporterà l'esclusione della proposta dalla procedura di accreditamento.

Eventuali correzioni presenti nella scheda economica dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte dal fornitore a pena di esclusione della stessa.

L'offerta di convenzionamento vincola i soggetti richiedenti per un periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione.

Il beneficiario, per la partecipazione, verserà all'INPDAP, a seconda delle fasce di reddito di appartenenza, un contributo diversificato rispetto al prezzo del soggiorno selezionato.

Si evidenzia che il prezzo non costituisce elemento di graduatoria.

9) Prescrizioni

Il recapito del plico, entro il termine prescritto dall'Avviso di accreditamento, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà aperto il plico che non risulti pervenuto entro il suddetto termine.

Trascorso il termine fissato per la presentazione dell'offerta non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di Commissione Tecnica.

Saranno dichiarate irricevibili le offerte:

- pervenute con telegramma;
- pervenute a mezzo fax;
- pervenute fuori termine.

Saranno dichiarate inammissibili le offerte:

- espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
- non compilate secondo i contenuti prescritti nel presente Regolamento o non debitamente firmate;
- sottoposte a condizioni non previste nel presente Regolamento;
- presentate da ditte o persone già regolarmente partecipanti mediante una offerta formulata in raggruppamento con altre imprese ;
- che non rispettino eventuali ulteriori prescrizioni previste, a pena di esclusione, nel presente regolamento;
- incomplete e/o parziali.

Tutte le comunicazioni alle imprese richiedenti verranno effettuate a mezzo fax e posta elettronica, ovvero raccomandata A/R o telegramma.

L'offerta vincola il richiedente fin dal momento della sua presentazione mentre l'Istituto rimane impegnato solo con la stipula del contratto e non assume impegno alcuno con il semplice accreditamento.

L'Istituto avrà in ogni caso la facoltà di annullare e revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all'accREDITAMENTO o alla stipula del contratto, senza che l'accREDITATO possa avanzare alcuna pretesa.

L'INPDAP non procederà comunque all'accREDITAMENTO nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la presente procedura.

Il mancato accREDITAMENTO sarà comunicato e si provvederà a svincolare le polizze fideiussorie dei soggetti richiedenti.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all'Autorità, come previsto dall'art. 48 comma 1 del d.lgs n. 163/2006.

10) Commissione Tecnica per l'AccREDITAMENTO

Le richieste di accREDITAMENTO saranno vagliate da una Commissione Tecnica, appositamente nominata dall'Istituto.

Le operazioni avranno inizio in data, ora e luogo che verranno comunicati esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Inpdap, all'indirizzo di rete www.inpdap.gov.it.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali e si svolgeranno come di seguito illustrato:

- a) la Commissione, in seduta pubblica, cui potrà assistere il titolare o il legale rappresentante di ciascun richiedente o un loro incaricato munito di delega, procederà con:
 - la verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
 - l'apertura dei plichi ed esame volto a verifica che al loro interno siano presenti le buste "A" e "B";
 - l'apertura della sola busta "A" ed esame, volta alla verifica del contenuto;
 - la procedura del sorteggio di un numero di proposte non inferiore al 10% di quelle validamente presentate, sulle quali effettuare il controllo del possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento di accREDITAMENTO.
- b) successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei documenti contenuti nella "BUSTA A" per effettuare il controllo del possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento.

- c) successivamente, per i soli richiedenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, la Commissione procederà all'esame delle strutture proposte inserite nelle rispettive "BUSTA B", per valutare che le strutture stesse proposte abbiano la sussistenza dei requisiti richiesti.
- d) la Commissione predispone l'elenco dei soggetti da accreditare con riferimento a strutture e turni.
- e) La Direzione Centrale Welfare determina il convenzionamento e provvede in seguito alla stipula dei relativi contratti secondo gli schemi approvati ed adottati.
- f) Entro 10 giorni dalla stipula della convenzione di Accreditamento a pena di decadenza i soggetti accreditati sono tenuti a caricare sul sito web messo a disposizione dalla Direzione centrale competente e secondo le modalità da questa indicate i dati relativi a ciascuna struttura offerta.
- g) Dopo la scelta degli utenti e la relativa assegnazione dei pacchetti ai soggetti accreditati la Direzione centrale Welfare provvede alla stipula dei relativi contratti secondo lo schema adottato.

11) Limiti di offerta e accreditamento

Ciascun richiedente non potrà a pena di esclusione offrire ed essere accreditato per un numero di posti superiore a 1.500 posti e non inferiore a 300.

12) Sottoscrizione contratto

La convenzione di accreditamento sarà unica per ogni soggetto indipendentemente dal numero di strutture offerte.

Il soggetto accreditato dovrà presentarsi entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione al convenzionamento per la stipula della convenzione ed entro il medesimo termine dovrà produrre i seguenti documenti (o documentazione equipollente in caso di soggetto non residente in Italia):

1. certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la stipula del contratto e attestante l'attività specifica svolta e, in caso di società, il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del DPR 3 giugno 1998, n.252; in caso di organismi senza finalità di lucro, documento attestante il riconoscimento legale o l'iscrizione in albo tenuto da pubblica amministrazione;
2. in caso di società, il certificato rilasciato dal Tribunale competente per territorio in data non anteriore a sei mesi a quella della stipula del contratto attestante che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
3. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio.
4. certificato generale del Casellario Giudiziale in data non anteriore a sei mesi a quella dell'accREDITAMENTO, rilasciato dalla competente autorità.

Tale certificato deve essere prodotto:

- a) nel caso di imprese individuali: per il titolare e per il direttore tecnico, se questi è una persona diversa dal titolare;
- b) nel caso di società, cooperative e loro consorzi:
 - b1) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice;
 - b2) da tutti i componenti la Società e dal direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo;
 - b3) da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico nel caso di società di qualunque altro tipo e nel caso di consorzi.
- c) organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti o iscritti in albi tenuti da pubbliche amministrazioni: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico.

Per ogni struttura di soggiorno selezionata, per ciascuna tipologia di soggiorno, verrà sottoscritto un contratto di accreditamento per la stagione 2011, eventualmente rinnovabile per la stagione 2012.

Il contratto comprenderà tutti gli elementi prestazionali, essenziali e accessori, contenuti nella proposta di accreditamento.

A seguito dell'attribuzione dei pacchetti il soggetto convenzionato dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio delle comunicazioni del provvedimento di convenzionamento assegnazione dei pacchetti.

Entro il medesimo termine dovrà produrre la seguente documentazione (o documentazione equipollente nel caso di soggetto non residente in Italia):

1. la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato in data non anteriore ad 3 mesi, da cui risulti che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
2. cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo di accreditamento (salva la riduzione prevista dall'art. 113 comma 1, ultimo periodo, del d.lgs n. 163/2006) costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto dal presente regolamento;
3. Polizza Assicurativa costituita nelle forme richieste dall'Istituto in ogni singola griglia dei requisiti.

Ove l'accreditato, nel termine previsto non abbia ottemperato senza giustificato motivo a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Istituto si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto dall'accreditamento, con immediato incameramento della cauzione provvisoria e immediata escussione per l'intero importo garantito, nonché di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

L'Istituto si riserva la facoltà di non procedere all'accreditamento, che sarà subordinato ai vincoli normativi previsti dalla legge in merito ai contratti della Pubblica Amministrazione e, comunque, di non procedere all'accreditamento nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

La stipula del convenzionamento farà sorgere il vincolo contrattuale con l'Amministrazione e comporterà la soggezione alle penali previste anche per la mancata stipula dei contratti relativi ai singoli turni e strutture. In caso di mancata colpevole attivazione di un turno, fermo restando quanto previsto all'art. 18, l'Istituto provvederà ad irrogare una penale pari al 20% del valore dei pacchetti non attivati, anche mediante escussione della garanzia prestata.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

13) Attivazione del turno e utilizzo del sistema di accreditamento

L'intervenuto accreditamento sarà pubblicato sotto forma di elenco sul sito dell'Istituto nonché comunicato a mezzo fax e posta elettronica ai partecipanti, analogamente a quanto disposto dall'art. 79, co. 5 del d.lgs. 163/2006.

Dopo la stipula della convenzione di accreditamento, per ciascuna tipologia di soggiorno, le strutture accreditate verranno pubblicate sul sito dell'Istituto, riportando almeno i dati descritti nella scheda sintetica fornita in formato elettronico dal soggetto accreditato nella informativa, comprensiva del contributo richiesto alle famiglie in relazione al prezzo del pacchetto, presentata in sede di procedura ed il link predisposti dalle società accreditate.

Gli utenti che, a seguito di specifico Bando in loro favore, risulteranno titolari del diritto di partecipazione ai soggiorni, attraverso il sito web predisposto dall'INPDAP o gli sportelli territoriali, prenoteranno, per ordine di graduatoria, i posti messi a concorso fino al loro esaurimento, indicando in ordine di preferenza fino a cinque preferenze (la preferenza si compone di struttura, turno di riferimento, quindi è possibile che siano scelti turni diversi presso una medesima struttura o un medesimo turno presso strutture diverse; verrà altresì indicato il luogo di partenza prescelto).

Le suddette prenotazioni vengono immediatamente registrate su uno specifico sistema informatico dell'Istituto.

Al termine del periodo utile per le prenotazioni l'Istituto verificherà quali strutture abbiano ottenuto il numero minimo di richieste, per ogni singolo turno e struttura, che è pari a 50.

L'assegnazione del posto avviene in modo completamente automatico a cura del sistema informatico dell'Istituto, secondo la seguente procedura:

prima fase

ciascun utente che abbia presentato regolare domanda di ammissione al beneficio, per ciascuna tipologia di soggiorno, procederà informaticamente alla libera scelta di un numero massimo di 5 "soggiorni" identificati

per data di partenza e struttura di destinazione (l'utente combina liberamente i parametri che identificano ciascuna unità di prenotazione: data di partenza e struttura); le 5 scelte verranno registrate dal sistema in ordine di priorità.

seconda fase

per ordine di graduatoria con cui ciascun partecipante è stato ammesso al beneficio, il sistema informatico, assegna automaticamente ogni utente al primo turno e struttura disponibile, dal centro di partenza prescelto, secondo l'ordine dal medesimo utente indicato all'atto della prenotazione. Di fatto, nel caso in cui la prima "combinazione" scelta dall'Utente sia indisponibile per superamento del limite massimo di capienza offerto, l'utente sarà iscritto nella successiva "combinazione" scelta secondo l'ordine di preferenza indicato e così di seguito sino all'inserimento in un posto utile.

Nel caso non sia disponibile neppure la quinta scelta, l'utente verrà assegnato d'Ufficio e automaticamente "al turno e alla struttura" con maggior riempimento all'atto del suo diritto "virtuale" di assegnazione, salvaguardando il centro di raccolta indicato all'atto di domanda.

Il limite massimo di capienza è definito sia in riferimento al contingente da ciascun centro di partenza che ogni operatore ha imputato a sistema sia in riferimento al numero di posti massimo complessivamente accreditato per ogni turno e struttura.

Il sistema automatico di assegnazione si interrompe con l'esaurimento del budget disponibile per la stagione 2011 (comprensivo di eventuali tratte interne).

Terza fase

Al termine della sopra descritte fasi di imputazione del beneficio, gli utenti che risulteranno inseriti in turni che non raggiungono il numero di posti minimi come sopra definiti, verranno riassegnati, secondo l'ordine di preferenza espresso, presso "strutture e turni" con idoneo riempimento.

Lo svuotamento dei "gruppi" avverrà seguendo l'ordine progressivo del minor riempimento di ciascuno e riassegnando l'utente seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di ammissione al beneficio e la priorità di scelta definito in fase di prenotazione.

Anche in questo caso nel caso in cui neppure la quinta scelta del beneficiario sia disponibile si procederà con l'assegnazione automatica d'Ufficio presso la struttura, all'atto, con maggior riempimento.

Il ciclo si interrompe con il definitivo consolidamento dei minimi contingenti sopra definiti e con l'esaurimento virtuale del budget disponibile.

Tutti i partecipanti non ammissibili al beneficio "perdenti", per i limiti sopra descritti, verranno inseriti in "stand by" nella lista d'attesa, per turno e struttura, che gli assicura il miglior posizionamento e la maggior possibilità di partenza tra le cinque prescelte.

Dopo tale terza fase, l'assegnazione definitiva del beneficio sarà pubblicata e comunicata a ciascun concorrente.

Contestualmente, l'Istituto comunicherà ai soggetti accreditati le strutture ed i turni che devono essere attivate, avendo raggiunto il minimo di prenotazioni, ed i dati relativi agli utenti compreso ogni riferimento anagrafico di contatto.

Per ogni ulteriore adempimento sarà onere della Società di riferimento contattare l'Utente.

L'utente, entro cinque giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta prenotazione, deve confermare la partecipazione al servizio pagando all'Istituto un contributo alle spese, attraverso specifico mezzo postale o bancario.

Entro le 72 ore successive il pagamento compare "a sistema" e il pagante si considera come effettivo beneficiario a cui il soggetto accreditato dovrà necessariamente garantire la prestazione complessiva prescelta, pena l'escussione della cauzione prestata.

Nel caso di mancato pagamento del suddetto contributo, si procederà automaticamente con l'annullamento della prenotazione e l'utilizzo del posto divenuto disponibile in favore di altro utente in "lista d'attesa" per il medesimo centro di raccolta, data di partenza e struttura, a cui, anche in questo caso il soggetto accreditato dovrà garantire la fruizione del beneficio.

14) Rendicontazione, Fatturazione e pagamento delle prestazioni

Il pagamento complessivo sarà effettuato in relazione agli utenti effettivamente partiti e presenti presso le strutture, corrispondentemente alle risultanze del sistema di prenotazione e verifica pagamento.

Per ciascun partecipante verrà riconosciuta la somma indicata nel contratto.

Se un partecipante, dopo aver versato il contributo all'Istituto, non parte per un qualsiasi motivo non imputabile alla società interessata, l'Istituto si impegna a versare alla società il 20% del costo del pacchetto a titolo di penale inclusiva del risarcimento di qualsiasi maggior danno. In tal caso la società sarà quindi tenuta alla restituzione delle eccedenze degli acconti ricevuti. Verrà, altresì, rimborsato il costo della tratta aerea interna.

Il corrispettivo indicato nel contratto, per ogni tipologia di soggiorno, sarà ridotto del 30 % nel caso l'utente lasci la struttura entro la prima settimana di soggiorno.

L'Istituto liquiderà un primo acconto, pari al 40% dell'importo complessivo contrattuale al momento della comunicazione dei dati relativi ai pacchetti validamente prenotati ed un ulteriore 30 % entro 30 giorni dal pagamento del primo acconto, così come indicato esplicitamente nel contratto.

Per eventi eccezionali, quali ad esempio gestione emergenze per atti terroristici o calamità naturali, nonché emergenze sanitarie, epidemia, pandemia, l'ulteriore onere di spesa per pernottamento, vitto, assistenza e costo trasporto sarà equamente ripartito (50% pro-capite) tra l'Istituto e la Società.

Il saldo delle prestazioni fatturate avverrà entro 60 giorni dal termine della presentazione dei documenti contabili al termine dei soggiorni. La richiesta di chiarimenti e integrazioni sui documenti contabili sospende i predetti termini.

15) Verifiche e controlli

L'Istituto si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che la società possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contrattuali.

Attraverso proprio personale provvederà all'organizzazione di azioni di monitoraggio, controllo e ispezione.

Le ispezioni saranno svolte da personale dell'Inpdap. Al fine di consentire le azioni di monitoraggio, controllo e ispezione, tutti i documenti e le informazioni attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili, ed esibiti o comunicati a semplice richiesta, presso le strutture ospitanti.

Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di garanzia della riservatezza dei dati personali, per il cui trattamento da parte dell'INPDAP sarà acquisito, a cura dell'accreditato, ove necessario, il relativo consenso. Gli osservatori e ispettori dell'Istituto potranno documentare eventuali criticità anche a mezzo di riprese fotografiche e video.

Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme agli accordi contrattuali, l'Inpdap notificherà l'inadempimento e formulerà per iscritto le relative prescrizioni e le comunicherà con ogni mezzo al fornitore; quest'ultimo dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con ogni tempestività e comunque entro le 48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni.

16) Penali

L'Istituto applica le penali nel caso in cui la società non adempia o adempia parzialmente o in ritardo agli obblighi contrattuali, fatta salva comunque la facoltà per l'Istituto di chiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

L'applicazione delle penali non solleva la società dalle responsabilità civili, amministrative e penali assunte con la sottoscrizione del contratto e che dovessero derivare da dolo, negligenza, imperizia o imprudenza.

E' fatto pertanto salvo il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora la società non adempia correttamente alle obbligazioni di sua competenza, l'Istituto può risolvere il contratto e/o ordinare ad altra impresa, previa comunicazione alla società, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all'Istituto alla stessa società.

Per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che, sia in corso d'opera sia all'esito delle verifiche effettuate a fine stagione, fosse riscontrata e contestata all'accreditato, sarà irrogata una penale variabile dallo 0,50% al 20% del prezzo complessivo pattuito relativo alla struttura, al turno e al numero degli effettivi presenti per i quali l'inadempienza si è verificata. Le penali si intendono cumulabili tra loro.

L'applicazione di ogni penale è preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, comunicata con ogni mezzo (fax, posta elettronica, etc.), alla quale la società ha la facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro le 48 ore successive alla ricezione della contestazione.

Analogamente l'Istituto potrà procedere a contestazioni a fine stagione sulla base delle risultanze acquisite. Qualora si tratti di ritardo nell'adempimento o comunque di inadempienza sanabile, e la Società non sani le inadempienze contestate nelle 48 ore successive alla contestazione, ciò potrà dar luogo all'invio di ulteriore contestazione ed applicazione di ulteriore penale. L'Istituto potrà procedere a contestazioni anche a fine della stagione sulla base delle risultanze acquisite.

La misura della penale, viste le controdeduzioni della società, sarà stabilita dall'Istituto in relazione all'entità delle infrazioni rilevate e alla loro frequenza.

Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari; il relativo importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto a saldo e non ancora liquidato alla società ovvero, a scelta dell'Istituto, sulle cauzioni costituite.

Nel caso di contestate gravi inadempienze, eccedenti il numero di tre, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 17, ove sia superato il numero di sette penali applicate nel corso dell'intera stagione, ovvero siano applicate penali per un ammontare pari al 15% dell'importo totale di aggiudicazione, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

17) Clausola risolutiva espressa

In caso di grave inadempimento, ovvero in caso di inadempienze per fatti o atti ricadenti sul partecipante, il Committente ha piena facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

La risoluzione opererà automaticamente a seguito di formale comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 1456 co. 2 c.c.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Committente potrà applicare la presente clausola risolutiva espressa nei seguenti casi:

- a) carenze igieniche nella conservazione, preparazione e somministrazione dei cibi tali da alterare il normale stato di salute agli ospiti;
- b) carenze igieniche della struttura (pulizia dei servizi igienici, delle stanze, delle aree comuni) tali da creare condizioni di disagio agli ospiti e condizionare il buon esito del soggiorno;
- c) atti o molestie di qualsiasi natura, nei confronti degli ospiti attuate da personale dell'accreditato o ad esso riconducibile in virtù dei servizi acquisiti.

In caso di risoluzione del contratto l'Istituto procederà all'incameramento della cauzione e all'immediata escussione, per l'intero importo garantito, di tutte le garanzie prestate, incamerando le relative somme, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

18) Riprotezione e riassegnazione

In caso di rescissione o risoluzione in danno del contratto di fornitura di struttura/e o in casi eccezionali individuati ad insindacabile giudizio dell'Istituto, nel corso della stagione gli utenti beneficiari saranno "riprotetti" presso altre destinazioni a loro scelta nei limiti delle strutture accreditate, avuto riguardo alle preferenze espresse dai beneficiari medesimi, ove capienti.

19) Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto e tenuto conto della particolare connotazione fiduciaria dell'accreditamento, avente ad oggetto la prestazione di soggiorni, la società accreditata, prima della sottoscrizione del contratto relativo alla stagione 2011, costituirà, mediante garanzia fideiussoria bancaria o polizza cauzionale assicurativa, un deposito cauzionale in misura pari al 10% dell'importo totale accreditatogli.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Istituto.

In caso di escussione parziale della cauzione prestata, la società dovrà procedere immediatamente alla ricostituzione della cauzione stessa riportandone il valore all'aliquota del 10% di cui al comma 1; ove non provveda, l'Istituto provvederà in sua vece, addebitandogli i relativi costi.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'accreditamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'INPDAP.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di pagamento della fattura a saldo relativa alla stagione 2011.

In caso di rinnovo contrattuale per l'anno 2012, le cauzioni dovranno essere prorogate per la durata del rinnovo.

20) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, si provvederà all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese accreditate saranno raccolti e conservati presso la Direzione Centrale Welfare, nella responsabilità del Dirigente di tale Direzione.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), finalizzato alla scelta dei contraenti e all'instaurazione del rapporto contrattuale oltre che alla gestione del rapporto medesimo, è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ed è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento ai vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei fornitori a partecipare alla procedura di accreditamento del servizio di cui trattasi.

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per finalità ad essa connesse e che essi non verranno comunicati nè ceduti a terzi.

Le società accreditate saranno nominate responsabili del trattamento dei dati personali, dei quali verranno a conoscenza a causa o in occasione dei servizi svolti, come espressamente indicato nei relativi contratti.

21) Responsabilità per danni

La società accreditata è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che possano per qualsiasi motivo verificarsi in dipendenza dello svolgimento del rapporto contrattuale, sia a carico del titolare della Società che delle persone di cui si avvale, sia per gli incidenti che comunque possano derivare ai medesimi in conseguenza o in connessione all'espletamento del servizio stesso.

La società accreditata è inoltre interamente ed esclusivamente responsabile di tutti i danni che comunque per l'esecuzione del servizio possano derivare agli ospiti dei soggiorni o a terzi, a persone, a cose o animali.

L'Istituto non risponderà dei danni provocati alla struttura e agli arredi durante lo svolgimento del soggiorno anche se causati dolosamente.

22) Rapporto giuridico tra ente appaltante e ditta appaltatrice

Nessun rapporto di lavoro viene, con il contratto, ad instaurarsi tra l'assuntore del servizio e l'Istituto, né tra questo e le persone di cui la società accreditata si avvale per l'esecuzione della prestazione.

Tutti i rapporti giuridici ed economici comunque inerenti a tali persone fanno carico esclusivamente ed integralmente alla società accreditata.

23) - Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro esclusivo di Roma.

25) - Spese

Sono a carico della società accreditata le spese di bollo e la registrazione del contratto nonché tutti gli oneri fiscali comunque inerenti. La società accreditata restituirà all'INPDAP una copia del contratto debitamente registrata.

26) – Obblighi del fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 123 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento di Accreditamento e nelle schede che formano parte integrante della presente procedura, si intende comunque citata la normativa vigente in materia.

Roma, 5 aprile 2011